



DGR X/6465 DEL 10/04/2017 - MISURA 2

**BANDO PUBBLICO A SPORTELLO FINO A ESAURIMENTO RISORSE PER
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA ,
CHE NON ABBIANO UNO SFRATTO IN CORSO, IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO O
IN ALLOGGI IN GODIMENTO O IN ALLOGGI DEFINITI SERVIZI ABITATIVI SOCIALI, AI SENSI
DELLA L.R. 16/2016, ART. 1 C.6**

Articolo 1 (Finalità)

1. Il bando persegue lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole ridotta e non soggetti a provvedimenti di sfratto, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti servizi abitativi sociali, ai sensi della l.r. 16/2016, art. 1 c.6.
2. Per morosità incolpevole (ai sensi del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, del decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14 maggio 2014 e del provvedimento regionale DGR N. 1032 del 2013) si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:
 - a) licenziamento;
 - b) mobilità;
 - c) cassa integrazione;
 - d) mancato rinnovo di contratti a termine;
 - e) accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
 - f) cessazione di attività professionale o di impresa;
 - g) malattia grave;
 - h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

Articolo 2 (Attività previste)

1. Erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.

Articolo 3 (Caratteristiche dei nuclei familiari beneficiari)

1. Possono richiedere il contributo i nuclei familiari residenti nei 13 comuni dell'Ambito Territoriale di Sesto Calende, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati (secondo quanto disposto dalla DGR X/6465 del 10/04/2017 – art. 5 – Misura 2):
 - a) residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
 - b) non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
 - c) non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;
 - d) ISEE max fino a € 15.000,00;
 - e) morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a € 3.000,00). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;
 - f) sono esclusi i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita.

Articolo 4 (Presentazione della domanda)

1. Può presentare domanda di contributo, su apposito modulo, il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. Le domande devono essere presentate **per tramite dei Servizi Sociali comunali e/o degli Sportelli Sociali di Cittadinanza** dell'Ambito di Sesto Calende (che provvederanno all'invio) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Calende, Piazza cesare da Sesto, 1 – Sesto Calende, via pec all'indirizzo sestocalende@legalmail.com. Le domande saranno prese in considerazione in base alla data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento fondi.
3. Il singolo Comune, tramite Sportello Sociale di Cittadinanza e/o Servizio Sociale, espletato l'esame di ammissibilità delle richieste pervenute in relazione ai requisiti previsti, procede all'inoltro della domanda all'Ufficio di Piano di Sesto Calende tramite pec.
4. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte ed allegare obbligatoriamente:
 - copia di documento di identità in corso di validità e di codice fiscale;
 - ISEE in corso di validità;
 - copia di contratto di locazione/godimento sottoscritto e regolarmente registrato;

➤ dichiarazione a cura del proprietario.

3. L'Ufficio di Piano valuta le stesse, verifica la disponibilità di fondi residui e procede alla determinazione dell'entità del contributo erogabile ai beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando, comunicando al Comune l'esito della procedura e liquidando la relativa quota al Comune stesso.

Articolo 5 (Massimali di contributo ed erogazione)

1. I contributi concessi sono erogati ai proprietari

- Fino a € 1.500 ad alloggio/contratto;
 - Fino a € 2.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diritto al beneficio a cura del Comune (riduzione di almeno il 5% dell'importo del contratto).
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro se disoccupato, e a sanare eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune in base al format fornito dal Piano di Zona.
 3. I contributi saranno erogati dal Comune direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'Accordo da parte di tutti gli interessati.
 4. La mancata sottoscrizione dell'accordo da parte dei soggetti interessati comporterà l'impossibilità di ricevere il contributo.
 5. La mancata realizzazione di contratto d'affitto "concordato" o rinegoziato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diritto al beneficio per l'inquilino a cura del Comune, comporterà la revoca del contributo.

Articolo 6 (Controlli)

1. L'Ufficio di Piano svolge azioni di controllo, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa e l'erogazione del contributo ai beneficiari. Accerta la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente bando, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.
2. Il Comune sottoporrà a controllo a campione un numero minimo, pari al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico.
3. I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione. In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
4. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune/Ufficio di Piano procede ai sensi della legislazione vigente.

5. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune comunica all'Ufficio di Piano tali elementi e provvede a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto (art. 75 DPR 445/2000) provvedendo al recupero della somma erogata da restituire all'Ufficio di Piano. Provvede altresì alle dovute segnalazioni di cui all'articolo 76 del DPR n. 445/2000. Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter del Codice Penale, nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

Articolo 7 (Monitoraggio delle attività poste in essere e delle risorse finanziarie utilizzate)

1. L'Ufficio di Piano fornisce alla Regione Lombardia con cadenza periodica rendicontazioni intermedie della spesa per le azioni attivate, accompagnate da una breve relazione descrittiva delle attività svolte, delle risorse utilizzate, precisando sulle attività poste in essere in applicazione alla DGR oggetto del presente Bando il:

➤ **N. dei contratti rinegoziati/nuclei familiari sostenuti.**

Articolo 8 (Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente articolo 4:
 - devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso;
 - sono raccolti dal Comune, trasmessi all'Ufficio di Piano di Sesto Calende e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dal presente bando;
 - possono essere comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del decreto legislativo n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
3. I Comuni e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

LA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI PIANO DI SESTO CALENDE
DOTT.SA DANIELA RESTIVO